

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 7156 /33.2016.11. del 30 MAR. 2016 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

**Oggetto:** Società partecipata Mediterranea Holding SPA – Recesso del socio Regione – Efficacia temporale della dichiarazione di recesso

Assessorato Regionale dell'Economia  
Dipartimento Bilancio e Tesoro  
Ragioneria Generale della Regione  
Servizio 9 – Partecipazioni e liquidazioni  
Palermo  
(Rif. Prot.11754/9.6 del 10.3.2016)

1. Con la nota in riferimento è stato chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'efficacia temporale della dichiarazione di recesso esercitato dalla Regione Siciliana n.q. di socio della "Mediterranea Holding", giusta delibera di Giunta n. 105/2013, *"per la causa prevista dall'art. 49 dello statuto, e più precisamente per la detenzione di azioni vietate da disposizioni di legge o regolamenti o provvedimenti amministrativi e/o giudiziari, (l.r. 11/2010), nonché in esecuzione di quanto disposto dal Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute dalla Regione Siciliana, adottato con Decreto Presidenziale n. 553 del 27/11/2015 e pubblicato sulla GURS n. 1 dell'8/1/2016"*.

Si riferisce che, nelle more del rimborso delle azioni possedute, *"si pone il problema della permanenza della qualità di socio della compagine in capo alla Regione Siciliana, dopo l'esercizio del diritto di recesso, (...) poiché secondo un consolidato indirizzo dottrinale (...) il recesso è negozio unilaterale recettizio giuridicamente efficace dal momento in cui la relativa dichiarazione è ricevuta dalla società. Da tale momento il socio perde il suo status e, di conseguenza, la legittimazione ad esercitare i diritti sociali, divenendo creditore della società per la liquidazione della quota (...). Un secondo e opposto orientamento di pensiero ritiene che il recesso sia efficace solo al termine del lungo e complesso procedimento di liquidazione della partecipazione (...)"*.

Ad avviso di codesto richiedente “*sembrerebbe illogico che dopo la dichiarazione del recesso il socio possa continuare a partecipare normalmente alla vita sociale della Società in quanto sicuramente non più interessato e indifferente alle sorti della società stessa*”.

2. In relazione alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Preliminarmente, ed in via sommaria, si osserva che l'istituto del recesso, così come previsto e disciplinato dall'articolo 1373 c.c. è un *negozio recettizio unilaterale* che tende allo scioglimento del rapporto, ma non implica una rinuncia ai diritti già sorti in base al rapporto medesimo e, per converso, non libera il recedente dalle corrispondenti obbligazioni assunte.

In tal senso il diritto di recesso (differenziandosi dalla *condizione risolutiva*, che rappresenta un evento futuro ed incerto, non dipendente dalla volontà dei contraenti, come pure dalla *condizione potestativa risolutiva*, il cui verificarsi riverbera i propri effetti sull'intero negozio, rendendone problematica l'efficacia sin dal momento della sua conclusione), è da considerarsi come una *facoltà* di sciogliere unilateralmente il rapporto giuridico in base ad una libera dichiarazione di volontà.

In ambito societario, e, più segnatamente, in materia di società per azioni, il diritto di recesso è disciplinato dagli articoli 2437 e ss. del codice civile che, nel regolamentare i termini e le modalità del diritto (art. 2437 *bis*), provvedono anche a prevedere i criteri di determinazione del valore delle azioni (art. 2437 *ter*) ed il relativo procedimento di liquidazione (art. 2457 *quater*).

Le disposizioni in parola non definiscono espressamente il momento in cui il socio “perde” il proprio *status*, e tuttavia tale momento può desumersi dalla disciplina generale dell'istituto e dalla copiosa giurisprudenza formatasi in materia.

Al riguardo, ribadendosi che il recesso è un atto unilaterale (e quindi non sottoposto ad accettazione del destinatario) e recettizio (tale quindi da produrre effetti al momento in cui l'esercizio della facoltà giunge a conoscenza del destinatario), si osserva che le ripetute pronunce dei Giudici di merito hanno affermato, che “*il recesso è negozio unilaterale recettizio giuridicamente efficace dal momento in cui la relativa dichiarazione è ricevuta dalla società; da tale momento il socio perde il suo status e, di conseguenza, la legittimazione ad esercitare i diritti sociali, divenendo creditore della società per la liquidazione della quota<sup>1 2</sup>*”; “*in base all'art. 2473, 3° comma c.c., i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale ed a tal fine è stabilito che esso è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso<sup>3</sup>*”. E ancora: “*il diritto di credito in capo al socio recedente va cristallizzato in base al valore delle partecipazioni così come possedute al momento dell'assemblea in cui fu approvata la delibera e giustificante il legittimo recesso; pertanto gli eventi successivi, oggettivamente*

<sup>1</sup>Tribunale Napoli, 11-01-2011.

<sup>2</sup> In senso contrario cfr. T. Tivoli, 14-06-2010 per il quale “*Il recesso del socio da una spa è atto unilaterale recettizio il cui effetto non è di determinare l'immediata cessazione del rapporto sociale, ma di attivare necessariamente il complesso meccanismo di liquidazione del valore e rimborso della quota di partecipazione al capitale sociale al cui esito, solamente, cessa il rapporto predetto*”.

<sup>3</sup>Tribunale, sez. III Roma, 28-04-2009

*non rilevanti sulle valutazioni fatte dal socio recedente, non possono che restare privi di incidenza al fine della liquidazione del credito<sup>4</sup>”.*

L'orientamento giurisprudenziale riportato (invero tendenzialmente unitario), ed in linea con la dottrina codicistica, pone sostanzialmente l'accento su due elementi fattuali:

- la manifestazione di volontà del recedente esercitata come *facoltà* non soggetta ad accettazione del destinatario;
- gli adempimenti posti a carico del destinatario del recesso (nello specifico, il rimborso delle azioni), dopo che il diritto è stato esercitato.

In tal senso non si ritiene che il momento della liquidazione (e cioè la trasposizione in termini economici del valore della quota parte del capitale rappresentato da azioni) possa essere considerato il momento in cui il diritto di recesso si concretizza poiché, argomentando in tal senso, la *facoltà* di sciogliere unilateralmente il rapporto assumerebbe i connotati di una mera richiesta i cui effetti sarebbero subordinati al verificarsi della condizione della relativa liquidazione, snaturando l'istituto giuridico del recesso della sua reale essenza.

Al riguardo la giurisprudenza<sup>5</sup> ha anche affermato che *“l'esercizio del diritto di recesso e la conseguente perdita della qualità di socio, da parte di colui che ha precedentemente impugnato una delibera assembleare non comporta la cessazione della materia del contendere (che si avrebbe solo con l'avverarsi delle richieste dell'una o dell'altra parte), ma la sopravvenuta carenza di interesse e dunque una carenza di legittimazione. L'azione di annullamento delle delibera di una società di capitali infatti presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, tranne nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione, la cui legittimità viene contestata”*.

Per altro verso (ed analogamente) è stato osservato<sup>6</sup> che *“l'art. 2437-bis, co.2, c.c. impone per le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso un divieto di cessione ed un obbligo di deposito presso la sede sociale; ciò sarebbe la prova di una sorta di sterilizzazione e di spossessamento in capo al recedente di tutti quei diritti sociali che legittimano il socio ad intervenire ed a votare in assemblea. Il socio recedente, quindi, non è più socio e cambiano, di conseguenza, gli strumenti della sua tutela. Egli diventa titolare, alla data della comunicazione della dichiarazione di recesso alla società, così come conferma l'art. 2473, co. 3, c.c., di un diritto di credito: il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione, ed i mezzi di tutela ad esso affidati diventano mezzi di tutela legati all'aspettativa di credito. D'altro canto, il significato del recesso è proprio quello di trasformare un diritto di partecipazione in un diritto di credito (...).*

Ulteriore norma invocata a sostegno della tesi dell'efficacia immediata del recesso è l'art. 2532 c.c., dettato in tema di società cooperative, la quale prevede che il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda: il legislatore, stabilendo una regola precisa per individuare il *dies a quo* di efficacia del recesso, dimostrerebbe di voler derogare espressamente alla regola generale, ovvero a quella dell'efficacia immediata del recesso.

<sup>4</sup> Appello Venezia, 21-04-2009

<sup>5</sup> Tribunale di Milano 28 novembre 2012

<sup>6</sup> Cfr Consiglio Nazionale del Notariato – studio 188-2011/1

In altri termini, quando il legislatore ha voluto assegnare al recesso un'efficacia non immediata, lo ha espressamente stabilito, come nel caso delle associazioni o delle cooperative per ragioni di sistema e ratio peraltro assai agevoli da intuire, mentre, per le società "capitalistiche", le norme non si sono affatto preoccupate di stabilire un'efficacia differita del recesso, quanto piuttosto di disciplinare il conflitto che deriva dall'esercizio dello stesso".


La consistenza delle argomentazioni fin qui riportate da dottrina e giurisprudenza, seppur nella consapevolezza di un minoritario orientamento giurisprudenziale che, come già rilevato, attribuisce valenza non già al recesso in quanto tale, ma all'espletamento delle conseguenti procedure di liquidazione delle quote di partecipazione al capitale sociale, inducono lo scrivente a condividere l'avviso di codesto Assessorato circa l'immediata efficacia della facoltà di recesso.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi  




Il dirigente avvocato  
Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE  
(Cons. Romeo Palma)

